

3

Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale dei comparti (7 dicembre 2021)

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

Art. 1 - Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, sono indette, su iniziativa delle Confederazioni sottoscrittrici il presente Protocollo, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Le elezioni si svolgeranno in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni definiti nel vigente CCNQ del 3 agosto 2021 nonché nel comparto di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 5.11.2010 n. 226 e si terranno nei giorni 5-6-7 aprile 2022.

PROMEMORIA

Il CCNQ 3 agosto 2021 per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2019-2021) ha suddiviso le pubbliche amministrazioni in 4 comparti di contrattazione nazionale: Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Istruzione e Ricerca, Sanità, alle quali si aggiunge il comparto separato della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.P.C.M. 5 novembre 2010, n. 226.

Art. 2 - Mappatura delle sedi elettorali

1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi o strutture periferiche del comparto Funzioni centrali, del comparto Istruzione e ricerca (con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e



delle Università) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno procedere, entro il giorno 11 gennaio 2022, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le RSU. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'ARAN e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno 14 gennaio 2022. La trasmissione all'ARAN dovrà avvenire in via telematica, mediante invio di un file formato excel all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.aranagenzia.it.

2. Le amministrazioni del comparto Funzioni locali e del comparto Sanità nonché le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e le Università non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica per ciascuna amministrazione.

Art. 3 - Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

31 gennaio 2022 - lunedì

» annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale

1° febbraio 2022 - martedì

» messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;

» contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate;

10 febbraio 2022 - giovedì

» primo termine per l'insediamento della commissione elettorale;

16 febbraio 2022 - mercoledì

» termine conclusivo per la costituzione formale della commissione elettorale;

25 febbraio 2022 - venerdì

» termine per la presentazione delle liste elettorali;

24 marzo 2022 - giovedì

» affissione delle liste elettorali da parte della commissione;

5-6-7 aprile 2022 - martedì-mercoledì-giovedì

» votazioni;

8 aprile 2022 - venerdì

» scrutinio;

8-14 aprile 2022 - da venerdì a giovedì

» affissione risultati elettorali da parte della commissione;

19-27 aprile 2022 - da martedì a mercoledì

» invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia.

2. Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali del 4 dicembre 2017, come modificato dal CCNQ del 19 novembre 2019⁸, le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.
3. Le organizzazioni sindacali che non versano nelle condizioni di cui al comma 2, entro il termine ultimo fissato al 25 febbraio 2022, dovranno produrre

⁸ Una selezione dei principali articoli del CCNQ citato è riportata a pag. 75 e seguenti

formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale e dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146⁹ e successive modificazioni ed integrazioni. Tale adesione potrà essere prodotta anche presso l'ARAN che rilascerà apposito attestato dell'avvenuto deposito, dandone notizia sul sito istituzionale dell'Agenzia.

4. Al fine di semplificare e accelerare l'acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali possono richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'ARAN, entro il 25 febbraio 2022, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo ARAN. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni. Inoltre, le OO.SS. diverse da quelle indicate al comma 2 dovranno allegare formale adesione all'accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale, nonché dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni.

Art. 4 - Accordi integrativi di comparto

1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni. In particolare, gli stessi si applicano alle seguenti amministrazioni:

⁹ "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge".

- accordo integrativo del 3 novembre 1998 relativo all'ex comparto Enti pubblici non economici: amministrazioni ricomprese nell'art. 3, comma 1, punto III del CCNQ 13 luglio 2016¹⁰;

PROMEMORIA

L'art. 3, comma 1, punto III del CCNQ 13 luglio 2016 (riferimento ora da intendersi al CCNQ 3 agosto 2021) fa esplicito riferimento alle seguenti amministrazioni: Accademia nazionale dei Lincei; Aero Club d'Italia; Agenzia per le erogazioni in agricoltura; Automobile Club d'Italia; Club Alpino Italiano; Consorzio dell'Adda; Consorzio dell'Oglio; Consorzio del Ticino; Enti Parco nazionali; Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia; Ente strumentale della Croce Rossa Italiana; Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; Istituto nazionale di previdenza sociale; Lega italiana per la lotta contro i tumori; Lega navale italiana; Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali; Ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato.

- accordo integrativo del 3 novembre 1998 relativo all'ex comparto Ministeri: amministrazioni ricomprese nell'art. 3, comma 1, punti I, II e IV del CCNQ del 13 luglio 2016 e PCM;

¹⁰ Il CCNQ 13 luglio 2016 per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva per il triennio 2016-2018 è stato disapplicato e sostituito dal CCNQ 3 agosto 2021 (Definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2019-2021).

PROMEMORIA

Nell'art. 3, comma 1, punti I, II e IV del CCNQ 13 luglio 2016 (riferimento ora da intendersi al CCNQ 3 agosto 2021, cfr. nota 10) si fa esplicito riferimento alle seguenti amministrazioni: Ministeri; Avvocatura Generale dello Stato, Consiglio di Stato, Corte dei Conti; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; Agenzia Italiana del Farmaco; Agenzia Nazionale per i Giovani; Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro; Agenzia per la Coesione Territoriale; Agenzia per la Cooperazione e lo sviluppo; Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ICE; Agenzia per l'Italia digitale; Ispettorato Nazionale del Lavoro; altre Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Centro interforze studi applicazioni militari; Centro di supporto e sperimentazione navale; Agenzia delle Entrate; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Ente nazionale aviazione civile; Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie; Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo.

- accordo integrativo del 22 ottobre 1998 relativo all'ex comparto Regioni e Autonomie locali: comparto Funzioni Locali;
- accordo integrativo del 16 ottobre 1998 relativo all'ex comparto Servizio sanitario nazionale; comparto Sanità.

Art. 6 - Norma finale

1. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti concordano che siano riassunte dall'ARAN, a mero titolo riepilogativo, in un testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti si danno atto che entro il giorno 11 gennaio 2022:

- il Ministero dell'Istruzione fornirà l'elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU;
- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale fornirà l'elenco delle Istituzioni scolastiche statali italiane all'estero, delle sezioni italiane presso scuole straniere e degli Uffici scolastici consolari, relativamente al personale della scuola in servizio nelle iniziative scolastiche statali previste dalla legge n. 153 del 1971;
- il MUR fornirà l'elenco delle Accademie, Conservatori di musica, Istituti superiori di studi musicali e ISIA.

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti si danno atto che ARAN convocherà una riunione con le confederazioni firmatarie nella settimana ricompresa tra il 10 ed il 15 gennaio 2022, per una ricognizione volta a monitorare la situazione pandemica in rapporto all'avvio delle procedure elettorali.